



PROVINCIA DI MANTOVA

MANUALE OPERATIVO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”* e successive modifiche e integrazioni

Approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 55 del 4 luglio 2016

Modificato con Decreto del Presidente n.173 del 23 ottobre 2018

Modificato con Decreto del Presidente n.155 dell'8 novembre 2021

Indice

CAPO I - COSTITUZIONE UFFICIO E SEGGIO ELETTORALE.....	
Articolo 1 – Finalità.....	
Articolo 2 – Procedimento elettorale.....	
Articolo 3 – Ufficio elettorale.....	
Articolo 4 – Seggio elettorale.....	
 CAPO II - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO.....	
Articolo 5 – Elettorato attivo.....	
Articolo 6 – Elettorato passivo.....	
Articolo 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo.....	
Articolo 8 – Requisiti per la candidatura.....	
Articolo 9 – Comunicazione del Comune circa la cessazione dalla carica.....	
Articolo 10 - Eleggibilità dei consiglieri provinciali uscenti.....	
 CAPO III - PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE, FORMAZIONE DELLE LISTE E SOTTOSCRIZIONI.....	
Articolo 11 – Candidatura a Presidente della Provincia.....	
Articolo 12 – Candidatura a Consigliere provinciale. Formazione delle liste.....	
Articolo 13 – Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste.....	
Articolo 14 – Contrassegno elettorale.....	
Articolo 15 – Sottoscrizione delle candidature e delle liste di candidati.....	
 CAPO IV - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DELLE LISTE.....	
Articolo 16 – Dichiarazione di presentazione candidatura a Presidente Provincia.....	
Articolo 17 – Dichiarazione di presentazione lista dei candidati a Consigliere.....	
Articolo 18 – Rinuncia alla candidatura.....	
Articolo 19 - Indicazione dei delegati.....	
Articolo 20 – Consegna delle candidature e delle liste.....	

CAPO V - ESAME DELLE CANDIDATURE E DELLE LISTE DI CANDIDATI.....

Articolo 21 – Procedure di verifica.....

Articolo 22 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori.....

Articolo 23 – Verifica del numero dei candidati a Consigliere provinciale.....

Articolo 24 – Verifica delle candidature elettorali e delle candidature e delle liste.....

Articolo 27 - Numerazione progressiva delle candidature a Presidente della Provincia e delle liste di candidati a Consigliere provinciale. Sorteggi.....

CAPO VI - INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO.....

Articolo 28 - Designazione rappresentanti di lista o del candidato Presidente e loro facoltà.....

Articolo 29 - Sede delle operazioni di voto.....

Articolo 30 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio.....

Articolo 31 - Compiti e poteri del presidente del seggio.....

Articolo 32 - Funzioni del vicepresidente e degli scrutatori.....

Articolo 33 - Compiti del segretario e degli scrutatori.....

CAPO VII - OPERAZIONI DI VOTAZIONE, SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE.....

Articolo 34 – Materiale di seggio.....

Articolo 35 - Insediamento del seggio elettorale.....

Articolo 36 - Votazioni.....

Articolo 37 - Modalità espressione voto per i candidati alla carica di Presidente.....

Articolo 38 - Modalità di espressione del voto per le liste e per i candidati alla carica di Consigliere provinciale.....

Articolo 39 - Operazioni di scrutinio.....

Articolo 40 - Materiale elettorale.....

Articolo 41 - Proclamazione alla carica di Presidente della Provincia.....

Articolo 42 - Proclamazione alla carica di Consigliere provinciale.....

Articolo 43 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale.....

Articolo 44 - Disposizioni finali e rinvio.....

CAPO I
FINALITA' E COSTITUZIONE UFFICIO E SEGGIO ELETTORALE

Articolo 1

Finalità

Il presente Manuale definisce, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche e integrazioni, la disciplina del sistema elettorale della Provincia di Mantova

Articolo 2

Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale viene avviato dal Presidente della Provincia con il decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Presidente della provincia e/o del Consiglio provinciale di Mantova da adottare almeno 40 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'elezione.
2. Il decreto di indizione dei comizi elettorali, di cui al comma precedente, viene pubblicato sia all'albo pretorio informatico che nell'apposita sezione del sito internet dell'Ente. Il decreto dovrà rimanere pubblicato fino alla data dell'elezione. Il medesimo decreto è trasmesso via pec a tutti i Comuni della provincia di Mantova al fine di darne informazione ai Sindaci e ai Consiglieri comunali, nonché, **in sede di prima applicazione, via mail, ai Consiglieri provinciali uscenti**.
3. E' nullo ogni atto di manifestazione di volontà dell'elettorato (attivo o passivo) antecedente al decreto di indizione della relativa elezione.
4. L'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale può essere indetta con un unico decreto di convocazione e svolgersi nella stessa data.
5. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti

Articolo 3

Ufficio elettorale

1. Presso la sede della Provincia è costituito l'Ufficio elettorale composto da un responsabile e da alcuni componenti scelti tra il personale dipendente della Provincia. L'Ufficio elettorale provvede al compimento delle operazioni preliminari alla elezione.
2. La costituzione dell'Ufficio elettorale avviene con decreto del Presidente della Provincia da adottarsi successivamente all'adozione del decreto di indizione dei comizi elettorali.
3. Il responsabile dell'Ufficio elettorale viene individuato nella figura del Segretario Generale ed i componenti tra i dirigenti, funzionari o altri dipendenti dell'Ente, applicando le disposizioni contrattuali vigenti che disciplinano il lavoro straordinario per le consultazioni elettorali.
4. Il responsabile dell'Ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale.
5. Il Presidente della Provincia può in ogni momento provvedere a modificare e/o integrare il decreto di nomina dei componenti per sopravvenuto impedimento di uno di essi.

Articolo 4

Seggio elettorale

1. Nell'ambito dell'Ufficio elettorale della Provincia di Mantova, è costituito, con il medesimo decreto del Presidente della Provincia di costituzione dell'Ufficio, un unico seggio elettorale per lo svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio.
2. Il seggio elettorale è composto da un dirigente o funzionario dell'Ente, con funzione di presidente e da un minimo di quattro fino ad un massimo di sei componenti funzionari o impiegati dell'Ente, di cui uno con funzione di segretario. Uno degli scrutatori, a scelta del presidente che ne dà atto nel verbale, assume le funzioni di vicepresidente.

CAPO II

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Articolo 5

Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 58 e 69, della Legge 56/2014, la base elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia e dei Consiglieri provinciali è composta dall'insieme dei Consiglieri e dei Sindaci dei Comuni della provincia di Mantova.
2. Non possono far parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del Comune.

Articolo 6

Elettorato passivo

1. A norma dell'articolo 1, comma 60, della Legge 56/2014, sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia i Sindaci dei Comuni della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento dell'elezione.
2. A norma dell'articolo 1, comma 69, della Legge 56/2014, sono eleggibili a Consigliere provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica dei Comuni della provincia.
3. In sede di prima applicazione della Legge 56/14, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 80, sono altresì eleggibili alla carica di Presidente della Provincia e di Consigliere provinciale i Consiglieri provinciali uscenti compreso il Presidente.
4. Non godono dell'elettorato passivo né il Presidente o i Consiglieri provinciali che, per motivi diversi, si sono dimessi dalla carica prima della fine del mandato, né i Commissari per la provvisoria amministrazione della Provincia, ove non siano stati eletti nella precedente legislatura Presidenti o Consiglieri provinciali.

Articolo 7

Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

1. Su espressa richiesta della Provincia, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo e passivo, i Segretari comunali trasmettono una attestazione, da inviarsi fra il 34° e 32° giorno antecedente l'elezione, contenente l'elenco degli amministratori in carica (Sindaco e Consiglieri comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione, per i **quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale** a norma di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Nell'attestazione, da inviare tramite PEC, i Comuni indicano per ogni amministratore le generalità complete (nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta, data di decorrenza della carica e data di scadenza).
3. L'attestazione, in caso di assenza o impedimento del Segretario comunale e del Vice Segretario, è sottoscritta da coloro cui sono attribuite le funzioni indicate all'articolo 107 comma 3 lettera h) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. L'Ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto con proprio provvedimento, della consistenza del corpo elettorale attivo e passivo ai fini elettorali.
5. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è pubblicato sul sito internet della Provincia entro il 30° giorno antecedente la data dell'elezione per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e delle liste.
6. Il corpo elettorale così individuato forma oggetto della lista sezionale. I cambiamenti del corpo elettorale intervenuti tra il 35° ed il giorno prima della votazione, sono immediatamente comunicati dai Segretari comunali all'Ufficio elettorale che provvede a prenderne nota sulla lista sezionale.

Articolo 8

Requisiti per la candidatura

1. Per le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità si rinvia alle disposizioni vigenti se ed in quanto applicabili.
2. Nessun candidato alla carica di Presidente della Provincia o di Consigliere provinciale può accettare la candidatura in più liste.
3. Quando le elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si svolgono nella stessa data, è ammessa la presentazione della candidatura da parte dei Sindaci sia alla carica di Presidente sia alla carica di Consigliere. Il candidato che sia eletto contemporaneamente Presidente della Provincia e Consigliere provinciale viene proclamato eletto alla carica di Presidente ed il seggio di Consigliere provinciale viene, in sede di proclamazione, attribuito al candidato della medesima lista che ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.

Articolo 9

Comunicazione del Comune circa la cessazione dalla carica

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 69, della Legge 56/2014, sarà cura del Comune comunicare alla Provincia, tempestivamente e non oltre tre giorni dal suo verificarsi, la cessazione dalla carica di Sindaco o di Consigliere comunale di coloro che ricoprono presso la Provincia di Mantova la carica di Presidente della Provincia o di Consigliere provinciale. Conseguentemente, il Comune provvederà a trasmettere l'attestazione degli amministratori locali in carica ogniqualvolta si verifichino variazioni.
2. Analogamente, i Sindaci e Consiglieri comunali candidati o eletti negli organi provinciali comunicheranno tempestivamente alla Provincia la cessazione della carica presso il rispettivo Comune.

Articolo 10

Eleggibilità dei consiglieri provinciali uscenti

1. In sede di prima applicazione della Legge 56/2014, ai fini della determinazione dell'elettorato passivo si considerano "consiglieri provinciali uscenti" i Consiglieri provinciali (compreso il Presidente) in carica alla data della cessazione del Consiglio provinciale.

CAPO III

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE, FORMAZIONE DELLE LISTE E SOTTOSCRIZIONI

Articolo 11

Candidatura a Presidente della Provincia

1. Nella candidatura a Presidente della Provincia, devono essere indicati i seguenti dati del candidato: cognome, nome, luogo e data di nascita, Comune presso cui ricopre la carica di Sindaco.
2. La candidatura a Presidente della Provincia deve essere sottoscritta, a norma dell'articolo 1, comma 61, della Legge 56/2014, da almeno il **15 (quindici)** per cento degli aventi diritto al voto.
3. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento dell'Ufficio Elettorale provinciale di determinazione del corpo elettorale al 35° giorno antecedente la votazione da pubblicare sul sito internet della Provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione.

Articolo 12

Candidatura a Consigliere provinciale. Formazione delle liste

1. A norma dell'articolo 1, comma 67 della Legge 56/2014 e vista la popolazione della provincia di Mantova risultante dall'ultimo censimento ufficiale di entità da 300.000 a 700.000 abitanti, il Consiglio della Provincia di Mantova è composto, oltre che dal Presidente della Provincia, da dodici Consiglieri provinciali.
2. Ciascuna lista di candidati per il Consiglio provinciale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (dodici) e non inferiore alla metà degli stessi consiglieri (sei).
3. I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.
4. Nella lista, di ciascun candidato deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la carica ricoperta (Sindaco o Consigliere comunale), il Comune presso cui è in carica.
5. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per il Consiglio provinciale deve essere sottoscritta, a norma dell'articolo 1, comma 70, della Legge 56/2014, da almeno il **5 (cinque)** per cento degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il relativo numero contenga una cifra decimale.
6. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento dell'Ufficio Elettorale Provinciale di determinazione del corpo elettorale al 35° giorno antecedente la votazione da pubblicare sul sito internet della Provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione.

Articolo 13

Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste

1. In applicazione dell'articolo 1, comma 71, Legge 56/2014, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'Ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile.
2. Il comma sopra richiamato non si applica nei primi cinque anni a partire dal 26 dicembre 2012, data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215.

Articolo 14

Contrassegno elettorale

1. Ciascuna lista di candidati per il Consiglio provinciale è corredata da un contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel Consiglio della Regione Lombardia. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modifiche e integrazioni.
 2. I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsiderazione.
 3. Il contrassegno dovrà essere circoscritto da un cerchio e presentato in duplice esemplare su formato cartaceo non lucido, in due misure diverse, e precisamente:
 - un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione).
- Il contrassegno dovrà essere altresì presentato su supporto informatico con file in formato pdf non modificabile.

Articolo 15

Sottoscrizione delle candidature e delle liste di candidati

1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale al 35° giorno antecedente la votazione.
2. I candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a Presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature per la medesima elezione.
3. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere, rispettivamente per ciascuna elezione, più di una candidatura a Presidente e più di una dichiarazione di presentazione di lista per il Consiglio provinciale. Pertanto, quando l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si svolge nella stessa data, il sottoscrittore di una lista di candidati a Consigliere provinciale può sottoscrivere una candidatura a Presidente della Provincia e viceversa.

4. I Consiglieri provinciali uscenti, identificati ai sensi dell'articolo 1, comma 80, Legge 56/2014, non possono essere sottoscrittori di lista, né procedere alle autenticazioni di firma previste nel presente Manuale.

Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste per la medesima elezione, è considerata valida solo la sottoscrizione autenticata per prima. L'Ufficio elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima e annulla le successive. In caso di sottoscrizioni effettuate nella stessa data, accertate mediante la medesima data dalla loro autenticazione, si considera valida la firma sulla lista presentata per prima all'Ufficio Elettorale.

5. Per ciascun sottoscrittore va indicato il nome, il cognome, il luogo e la data nascita, il Comune della provincia di Mantova in cui ricopre la carica e la specificazione della carica rivestita (Sindaco o Consigliere comunale) nonché gli estremi del documento di identità.

6. La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata a norma dell'articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modifiche e integrazioni da:

notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere provinciale, o consigliere comunale.

Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

7. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

8. I soggetti autorizzati ad autenticare ai sensi dell'art. 14, della legge 53/90 non possono autenticare le proprie sottoscrizioni

CAPO IV

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DELLE LISTE

Articolo 16

Dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Provincia

1. La candidatura alla carica di Presidente della Provincia è presentata all'Ufficio elettorale con la dichiarazione redatta in conformità al modello appositamente predisposto e disponibile sul sito internet della Provincia di Mantova

2. Sul modello sono indicati:

a) la candidatura alla carica di Presidente della Provincia redatta come indicato all'articolo 11 "Candidatura a Presidente della Provincia";

b) le sottoscrizioni da parte dei presentatori della lista autenticate secondo l'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modifiche e integrazioni.

3. Alla dichiarazione di presentazione della candidatura è allegata la dichiarazione, autenticata come sopra indicato, di accettazione della candidatura contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche e integrazioni, attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità ed ineleggibilità previste dalla legge redatta in conformità al modello appositamente predisposto e disponibile sul sito internet della Provincia di Mantova

Articolo 17

Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a Consigliere provinciale

1. La lista dei candidati alla carica di Consigliere provinciale è presentata all'Ufficio elettorale con la dichiarazione redatta in conformità al modello appositamente predisposto e disponibile sul sito internet della Provincia di Mantova.

2. Su tale modello sono indicati, con le modalità descritte nel Capo precedente, in particolare:

a) l'elenco numerato dei candidati alla carica di Consigliere provinciale, redatto come indicato nell'articolo 12;

b) la denominazione della lista e il contrassegno indicato secondo le modalità specificate all'articolo 14.

c) le sottoscrizioni da parte dei presentatori di lista autenticate secondo l'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modifiche e integrazioni.

3. Alla dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a Consigliere provinciale sono allegate:

a) le dichiarazioni, autenticate come indicato sopra, di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere provinciale contenenti la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche e integrazioni, di ciascun candidato Consigliere attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità e di ineleggibilità previste dalla legge e di non aver accettato la candidatura in altra lista;

b) il supporto informatico contenente il contrassegno salvato su file in formato pdf non modificabile.

Articolo 18

Rinuncia alla candidatura

1. La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature.

2. Eventuali rinunce alla candidatura nel Consiglio provinciale intervenute dopo la scadenza di detti termini esplicheranno effetti solo sul diritto all'elezione del rinunciatario, non potendo più incidere sulla composizione della lista.

Articolo 19

Indicazione dei delegati

1. Le dichiarazioni di presentazione della candidatura a Presidente della Provincia o della lista di candidati alla carica di Consigliere provinciale, possono contenere l'indicazione di un delegato effettivo, ed eventualmente di un delegato supplente.
2. I delegati, scelti tra i Sindaci o tra i Consiglieri dei Comuni della provincia di Mantova, anche sottoscrittori di candidatura o di lista, possono ricevere la comunicazione di ammissione o ricusazione delle candidature o della lista, presenziare alle operazioni di sorteggio dei candidati e delle liste ammesse e designare il rappresentante del candidato o della lista presso il seggio elettorale che può assistere alle operazioni di voto e alla proclamazione dei risultati.
3. L'eventuale mancata indicazione dei delegati non comporta la nullità della dichiarazione.
4. In caso di mancata designazione dei delegati, ogni comunicazione relativa al procedimento elettorale sarà fatta al candidato Presidente della Provincia e ai capolista delle liste di candidati per il Consiglio provinciale che potranno direttamente svolgere le suddette attività dei delegati.

Articolo 20

Consegna delle candidature e delle liste

1. La consegna delle candidature e delle liste deve essere fatta, ai sensi dell'articolo 1, commi 61 e 73, della Legge 56/2014, all'Ufficio elettorale costituito presso la provincia, dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
2. Al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, l'Ufficio elettorale resterà aperto, nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20 e, nel secondo giorno, dalle ore 8 alle ore 12.
3. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica.
4. L'Ufficio elettorale rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando tra l'altro il giorno e l'ora di presentazione della lista, prendendone anche nota sugli atti, utilizzando il modello appositamente predisposto.
5. L'Ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le candidature e le liste, e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia sulla ricevuta, sia sugli atti, la data e l'ora della ricezione.
6. L'Ufficio elettorale ricevente deve prendere nota dell'identità e del recapito del soggetto che presenta la candidatura o la lista, sia egli semplice presentatore, candidato o delegato di lista.

CAPO V

ESAME DELLE CANDIDATURE E DELLE LISTE DI CANDIDATI

Articolo 21 – Procedure di verifica

1. L'esame delle candidature a Presidente della Provincia ovvero delle liste dei candidati a Consigliere provinciale deve essere completato entro il 18° giorno antecedente la votazione e deve chiudersi con il provvedimento di ammissione ovvero ricusazione del responsabile dell'Ufficio elettorale, da adottarsi entro e non oltre il 15° giorno antecedente la votazione.

2. L'Ufficio elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della candidatura o della lista, se questa sia stata presentata nel periodo indicato nell'articolo precedente, ricusando quelle candidature o liste presentate oltre detto termine.

Articolo 22

Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

1. L'Ufficio elettorale accerta che le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme richieste dall'articolo 15 del presente Manuale, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti.

2. Successivamente accerta che il numero dei presentatori corrisponda almeno al 15 per cento degli aventi diritto al voto, in caso di elezione alla carica di Presidente della Provincia, ovvero corrisponda almeno al 5 per cento degli aventi diritto al voto, in caso di elezione del Consiglio provinciale, ricusando la candidatura o la lista di candidati che non raggiunge il numero minimo di sottoscrittori richiesto.

Articolo 23

Verifica del numero dei candidati a Consigliere provinciale

1. L'Ufficio elettorale verifica che ciascuna lista presenti il numero minimo e massimo di candidati a Consigliere provinciale prescritti dall'articolo 1, comma 70, della L. 56/2014, ovvero da almeno 6 e da non più di 12 candidati.

2. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'Ufficio elettorale provvede alla ricusazione della lista.

3. Se la lista, anche dopo la ricusazione di candidati appartenenti alla stessa, contiene un numero di candidati superiore al massimo, i nominativi in eccedenza vengono ricusati in base all'ordine di presentazione indicato nella lista.

Articolo 24

Verifica delle candidature

1. Sono cancellati dalla candidatura a Presidente e dalla lista di candidati a Consigliere:

a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente Manuale;

b) i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

c) i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di Sindaco o Consigliere comunale di uno dei Comuni della provincia o, in sede di prima applicazione, di Consigliere provinciale uscente;

d) i candidati Sindaci alla carica di Presidente della Provincia il cui mandato scada entro i diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni;

e) i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente.

2. Se per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1, il numero dei candidati nella lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto, il responsabile dell'Ufficio elettorale dispone la ricusazione della lista

Articolo 25

Esame dei contrassegni elettorali

1. L'Ufficio elettorale verifica che il contrassegno elettorale di ciascuna lista sia conforme ai requisiti indicati all'articolo 14 e alle disposizioni di legge vigenti; verifica in particolare che il contrassegno abbia carattere distintivo rispetto a quello delle altre liste presentate per la stessa elezione e nel caso ne chiede tempestivamente la regolarizzazione o la modifica.
2. In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione.
3. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni anzidette deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'Ufficio elettorale che può assegnare un termine massimo di 24 ore, pena la definitiva riconsiderazione della lista. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'Ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

Articolo 26

Completamento e chiusura esame delle candidature e delle liste

1. L'Ufficio elettorale deve completare l'esame delle candidature a Presidente e delle liste entro il 18° giorno antecedente quello della votazione, comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, ai candidati a Presidente e ai capolista.
2. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'Ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista o la candidatura deve essere definitivamente riconsiderata.
3. L'Ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o riconsiderazione di candidature o liste, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione.

Articolo 27

Numerazione delle candidature. Sorteggi

1. Adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo, il giorno stesso o il giorno successivo il responsabile dell'Ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggi di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente e a ciascuna lista.
2. Alle operazioni di sorteggio possono assistere i delegati o i candidati come sopra individuati, appositamente convocati.
3. Le candidature a Presidente della Provincia e le liste dei candidati a Consigliere provinciale, disposte secondo l'ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della provincia entro l'8° giorno antecedente la votazione.

CAPO VI
INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Articolo 28

Designazione dei rappresentanti di lista o del candidato Presidente e loro facoltà

1. I delegati o i supplenti, o, ove questi non siano designati, i capolista e i candidati Presidente, hanno la facoltà di individuare un solo rappresentante di lista o del candidato Presidente. I delegati di lista possono designare anche se stessi come rappresentanti di lista.
2. La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati o, ove questi non siano stati designati, dal capolista o dal candidato Presidente e autenticata ai sensi dell'articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modifiche e integrazioni.
3. La designazione è trasmessa all'Ufficio elettorale costituito presso la Provincia entro le ore 15 del giorno precedente la data fissata per le elezioni oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.
4. I rappresentanti di lista, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.
5. Il rappresentante di lista o del candidato presidente presso il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati da dimostrare con l'esibizione al presidente del seggio della tessera elettorale.

Articolo 29

Sede delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo, di norma, presso la sede legale della provincia di Mantova. Nella Sala individuata a tal fine saranno predisposti gli spazi dedicati all'espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità.
2. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti del seggio elettorale, dell'Ufficio elettorale, gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto ed i rappresentanti di lista

Articolo 30

Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale

1. L'Ufficio elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica del Comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, unitamente alla lista sezionale degli aventi diritti al voto.
2. Il seggio elettorale, unico per tutto il territorio provinciale, assiste alle operazioni di votazione e svolge le operazioni di scrutinio.
3. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.
4. Il diritto di voto per le elezioni può essere esercitato nell'unico seggio elettorale costituito, nella sede e nella giornata individuata con il decreto di convocazione dei comizi elettorali e negli orari

previsti, senza alcuna possibilità di deroga, neanche in caso di sopravvenuto e motivato impedimento all'esercizio del diritto di voto.

5. L'elettore impossibilitato ad esprimere il voto presso il seggio elettorale perché ricoverato in luogo di cura nel territorio provinciale, su propria espressa richiesta, può votare in un seggio volante composto da due componenti del seggio elettorale. I componenti del seggio volante dovranno garantire tutti gli accorgimenti per garantire la segretezza del voto.

Articolo 31

Compiti e poteri del presidente del seggio

1. Il presidente, udito in ogni caso il parere degli altri componenti del seggio, decide, dandone atto sul verbale, su:

- difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- reclami, anche orali e proteste;
- contestazione e nullità dei voti.

2. Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al responsabile dell'ufficio elettorale e, in ultima istanza, al giudice amministrativo

3. Il presidente può disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale provinciale qualificato.

4. La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia in caso di tumulti o disordini, nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, la forza pubblica può entrare nella sala e farsi assistere anche senza richiesta del presidente.

5. In casi eccezionali, il presidente di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre componenti dell'Ufficio elettorale.

6. Il presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, uditi i componenti dell'Ufficio elettorale, può disporre l'allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato

Articolo 32

Funzioni del vicepresidente

1. Il vicepresidente, designato dal presidente del seggio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

2. Il presidente, o il vicepresidente, deve essere sempre presente a tutte le operazioni di votazione svolte dal seggio elettorale.

Articolo 33

Compiti del segretario e degli scrutatori

1. Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:

- a)compila il verbale delle operazioni del seggio;

b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti del seggio elettorale registra i voti espressi;

c) confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio.

2. Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.

CAPO VII

OPERAZIONI DI VOTAZIONE, SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE

Articolo 34

Materiale di seggio

1. Al seggio, oltre alla lista sezionale, sono preventivamente consegnate dall'Ufficio Elettorale le schede di voto.

2. Nella parte esterna di ogni scheda sono stampati dei riquadri con l'indicazione del tipo di consultazione, della fascia demografica di appartenenza del Comune dell'elettore, prevedendo anche appositi spazi per apporvi il timbro e la firma o sigla degli scrutatori.

3. In relazione al numero di elettori dei Comuni delle varie fasce demografiche, deve essere stampato e consegnato al seggio un corrispondente numero di schede di voto maggiorato del 10%.

4. Al seggio vanno consegnati, oltre al materiale di cancelleria, un'urna per ogni consultazione (una per il presidente ed una per il consiglio), nonché un esemplare di verbale delle operazioni del seggio ed una tabella di scrutinio per ciascuna consultazione.

5. Tutto il materiale necessario deve essere fornito dall'Ufficio Elettorale prima dell'inizio delle autenticazione delle schede di votazione a partire dal venerdì immediatamente precedente alla data di votazione.

Articolo 35

Insedimento del seggio elettorale

1. Il seggio elettorale, costituito nell'ambito dell'Ufficio elettorale, si insedia il pomeriggio del giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni, dalle ore sedici in poi.

2. Alle operazioni di insediamento del seggio possono presenziare i rappresentanti di lista intervenuti.

3. All'atto di insediamento del seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dalla lista sezionale eventualmente rettificata con annotazioni a seguito di comunicazione di cambiamento del corpo elettorale trasmesse dai segretari comunali. L'autenticazione delle schede consiste nell'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'amministrazione provinciale. Tale operazione può essere svolta anche alle ore 6 del mattino del giorno della votazione.

4. Le schede autenticate vengono riposte o custodite, a cura del presidente del seggio, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.

5. Il presidente di seggio verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.

Articolo 36

Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8 alle ore 20 del giorno fissato per le elezioni.
2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa può essere riconosciuto personalmente da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.
3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.
4. La scheda, del colore relativo al Comune in cui è in carica l'elettore, viene consegnata aperta dal presidente del seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una penna biro nera che sarà riconsegnata unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale.
5. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti di lista intervenuti, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.
6. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

Articolo 37

Modalità di espressione del voto per i candidati a Presidente della Provincia

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente che viene ponderato ai sensi dell'articolo 1, commi 33 e 34, della Legge 56/2014.
2. L'elettore può esprimere il proprio voto apponendo un segno di voto su uno dei nominativi dei candidati stampati sulla scheda

Articolo 38

Modalità di espressione del voto per le liste e per i candidati Consigliere provinciale

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per una lista di candidati che viene ponderato ai sensi dell'articolo 1, commi 32, 33 e 34, della Legge 56/2014, apponendo un segno sul relativo contrassegno.
2. L'elettore può anche esprimere il proprio voto di preferenza per uno dei candidati della lista votata scrivendone il cognome, o il nome e cognome in caso di omonimia, sulla riga tratteggiata posta sotto il contrassegno.

Articolo 39

Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto oppure alle ore 8 del giorno successivo alla votazione. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.
2. Prima dell'inizio dello scrutinio, il seggio elettorale provvede a:
 - a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;
 - b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato o che non hanno ritirato la scheda per la votazione.
3. Le schede non votate sono conservate e sigillate.
4. Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota a verbale e nelle tabelle dello scrutinio. La scheda scrutinata viene riposta unitamente a quelle non usate e non siglate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.
5. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal presidente e da uno scrutatore con l'apposizione della firma e del timbro dell'amministrazione provinciale.
6. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:
 - a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
 - b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o su più candidati Presidente o perché è stato scritto il nome di più candidati Consiglieri provinciali, della stessa lista o più liste);
 - c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.
8. Al termine dello scrutinio, il presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:
 - a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
 - b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.
9. Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso

delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti indicando anche le decisioni assunte

Articolo 40

Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:

a)il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti il seggio elettorale;

b)il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti il seggio elettorale.

2. Il sigillo è firmato dal presidente e dai rappresentanti di lista presenti, ed ivi è apposto il timbro dell'Amministrazione provinciale.

3. Il presidente conserva il materiale elettorale in luogo debitamente custodito a chiave sino allo spirare dei termini previsti per eventuali ricorsi elettorali. Decorso tale termine provvede a depositarlo agli atti.

Articolo 41

Proclamazione alla carica di Presidente della Provincia

1. Il responsabile dell'Ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, alla presenza dei rappresentanti intervenuti, proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che consegue il maggior numero dei voti, sulla base della ponderazione di cui all'articolo 1, commi 33 e 34, della Legge 56/2014. In caso di parità di voti è eletto Presidente della Provincia il candidato più giovane.

Articolo 42

Proclamazione alla carica di Consigliere provinciale

1. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti (preferenze) ponderati validi riportati da ciascuno di essi.

2. I seggi vengono assegnati alle liste con il metodo D'Hondt e le disposizioni stabilite dall'articolo 1, commi 36, 37, 38 e 39 della Legge 56/2014.

3. I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

4. A parità di cifra individuale, l'Ufficio elettorale proclama eletto, alla presenza dei rappresentanti intervenuti, il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

Articolo 43

Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale

1. Entro il giorno successivo la proclamazione, il responsabile dell'Ufficio elettorale, con provvedimento amministrativo, dà atto del risultato elettorale conseguito procedendo, altresì, alla pubblicazione dei nominativi degli eletti all'Albo pretorio informatico e sul sito internet della Provincia entro il terzo giorno successivo alla proclamazione

Articolo 44

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Manuale si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del consiglio comunale e provinciale nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia, in quanto compatibili.